

L'Assessore

Data 14/09/2021
Prot. 3156 uc sae
Class. 1.60.40\2021A\XI,2,3

Al Presidente del
Consiglio regionale del Piemonte
Stefano Allasia

Al Consigliere regionale del Piemonte
Monica Canalis
Gruppo consigliare
Partito Democratico

E p.c. Gabinetto della Presidenza della
Giunta regionale

Oggetto: risposta all'interrogazione indifferibile e urgente N. 750 presentata in aula dal Consigliere Monica CANALIS "Quale ripartizione tra le categorie di disabilità, nell'applicazione della Legge n. 68/1999 all'interno delle ASL piemontesi e dell'Ente regionale?", trasformata in scritta.

Nella normativa di riferimento il legislatore indica le "categorie di disabilità", in maniera aggregata (all'articolo 1, Comma 1, lettera a), b), c), d)) e la categorizzazione avviene esclusivamente in relazione alla percentuale di disabilità della persona e non alla tipologia, che è altresì l'espressione della diagnosi, elemento quest'ultimo fortemente sensibile e pertanto soggetto a protezione dal punto di vista della privacy. Per tale ragione l'Assessorato non dispone di una rilevazione specifica.

Il settore regionale A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO – e l'Agenzia Piemonte Lavoro dispongono di un flusso informativo (PRODIS), alimentato annualmente, che monitora quanto definito nella legge 68/1999. Il suddetto flusso non prevede il *data entry* circa le categorie e/o tipologie di disabilità, non richiesto dalla legge stessa, limitando l'input alla presenza di disabilità e categoria protetta.

In materia di disabilità il Garante per la Protezione dei Dati Personali asserisce che: *"Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori nell'ambito della sorveglianza sanitaria"*

e in sede di verifica dell' idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008). Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008).” Categorizzare i lavoratori per diagnosi potrebbe dare luogo a potenziali discriminazioni e lesioni della dignità nonché dei diritti del lavoratore. Per detta ragione autorizzato al trattamento di detti dati è esclusivamente il Medico Competente, obbligato, sotto il profilo deontologico e giuridico al segreto professionale.

La rilevazione presso i Medici Competenti delle ASR e l'analisi dei dati, seppur inviati in modalità anonima ed aggregata, potrebbero comportare un illecito in materia di privacy, per il rischio di indiretta identificazione degli interessati.

Si ritiene pertanto che la rilevazione richiesta debba essere sottoposta alla valutazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali, tanto sulla sua liceità, che per la definizione di misure di sicurezza sul trattamento dei dati. Si suggerisce quindi all'interrogante di interessare della questione il Garante, ove ritenga persistente l'interesse alla rilevazione in parola.

Per la Giunta regionale
l'Assessore Luigi Genesio Icardi